



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013 - Art. 31
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Sottomisura	13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane
Tipo di intervento	13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana
Autorità di gestione	Direzione Adg FEASR, Parchi e Foreste
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroalimentare



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e vanno, quindi, tutelati, richiedendo comunque la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Per quanto concerne la redditività, i parametri chimico-fisici e climatici della montagna sono particolarmente limitanti e determinano svantaggi nello svolgimento dell'attività dell'azienda agricola in quanto:

- la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese produttive;
- la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di manodopera;
- la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.

Dal punto di vista ambientale, nel territorio montano veneto si concentra la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità, mentre l'elevata presenza di foraggere permanenti contribuisce in modo importante alla preservazione della biodiversità, del paesaggio rurale e della stabilità territoriale.

La misura prevede l'erogazione di un aiuto per ettaro di SAU in zona svantaggiata, al fine di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

1.2. Obiettivi

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4- Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative focus area:

- 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa."
- 4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi;"
- 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi."

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto, come individuate all'allegato tecnico 11.3.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino (allegato tecnico 11.1).

I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda.



208eb266



3. Interventi ammissibili

3.1. Tipo di interventi previsti

Indennità erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superficie Agricole Utilizzata (SAU) in zona montana svantaggiata (allegato tecnico 11.3).

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

Tipo azienda	Superfici ammissibili
<u>azienda zootecnica</u>	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame (allegato tecnico 11.2)
<u>altra azienda</u>	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario deve:

- a) proseguire l'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche (Tabella 1): condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA. Il beneficiario deve indicare nella domanda di aiuto il periodo di conduzione delle superfici foraggere utilizzate per l'allevamento che dovrà essere compreso tra maggio e settembre, e coerente con le esigenze pascolative e/o foraggere dell'allevamento.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di aiuto.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati con DGR regionale che applica le disposizioni nazionali.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è fissato in 20.000.000,00 di euro.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene determinato sulla base della SAU ammissibile in zona montana (SOI), applicando la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le tabelle 1 e 2, distinte tra aziende zootecniche e altre aziende.

Per le "aziende zootecniche" l'indennità è calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e sui seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al



carico minimo per ettaro di 0.2 UBA e applicando i livelli di pagamento unitario delle tabella 1, a partire da un carico minimo di 1 UBA.

Il valore di altitudine e pendenza media è attribuito sulla base dei terreni aziendali situati in territorio veneto. All'aiuto indicato nelle tabelle 1 e 2 si applicano i coefficienti di degressività della tabella 3.

AZIENDE ZOOTECNICHE	euro/ha		
pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%	360,00	400,00	420,00
P > 35%	432,00	480,00	504,00

Tab. 1 – Aiuti aziende zootecniche

ALTRE AZIENDE	euro/ha		
pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%	270,00	300,00	315,00
P > 35%	324,00	360,00	378,00

Tab. 2 – Aiuti altre aziende

Superficie oggetto d'impegno (SOI)	SOI ≤ 10 ha	10 ha < SOI ≤ 50 ha	50 ha < SOI ≤ 100 ha	100 ha < SOI ≤ 200 ha	SOI > 200 ha
coefficiente di degressività	100 %	70%	30%	10%	0%

Tab 3 - Degressività

4.3. Limiti di intervento e di spesa

L'aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.

Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.

La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell'anno di presentazione della domanda.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non c'è incompatibilità con le altre misure del PSR.

4.5. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nella documento "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni – Misure del PSR 2014-2020 connesse alla superficie o agli animali", approvato con provvedimento regionale e pubblicato nelle pagine del sito web istituzionale dedicate al PSR.

5. Criteri di selezione

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



208eb266



6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali - generali” adottati con DGR n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i. .

7. Domanda di pagamento

Non applicabile al tipo di intervento.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo “3.3-Impegni a carico del beneficiario” avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all’anno di presentazione della domanda. La verifica della numerosità degli animali verrà effettuata attraverso banche dati specifiche (BDN, BDE ecc.).

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795548, agroalimentare@regione.veneto.it.

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11. ALLEGATI TECNICI



208eb266



ALLEGATO TECNICO 11.1: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA



208eb266



ALLEGATO TECNICO 11.2: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI IN AZIENDE ZOOTECHNICHE**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

- Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

- **SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO**

- Cereali per la produzione di granella:
- granoturco (mais)
- avena
- grano (frumento) tenero
- orzo
- segala
- triticale
- farro



208eb266



ALLEGATO TECNICO 11.3 – ELENCO COMUNI ZONE MONTANE

Nelle tabelle che seguono viene riportato l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani della regione Veneto. Tali zone montane, come definite ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono invariate rispetto a quelle già delimitate con il PSR 2007-2013.

Provincia di Belluno - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Agordo
2	Alano di Piave
3	Alleghe
4	Arsie'
5	Auronzo di Cadore
6	Belluno
7	Borca di Cadore
8	Calalzo di Cadore
9	Canale d'Agordo
10	Castellavazzo
11	Cencenighe Agordino
12	Cesiomaggiore
13	Chies d'Alpago
14	Cibiana di Cadore
15	Colle Santa Lucia
16	Comelico Superiore
17	Cortina d'Ampezzo
18	Danta di Cadore
19	Domegge di Cadore
20	Falcade
21	Farra d'Alpago
22	Feltre
23	Fonzaso
24	Forno di Zoldo
25	Gosaldo
26	La Valle Agordina
27	Lamon
28	Lentiai
29	Limana
30	Livinallongo del Col di Lana
31	Longarone
32	Lorenzago di Cadore
33	Lozzo di Cadore
34	Mel
35	Ospitale di Cadore
36	Pedavena
37	Perarolo di Cadore
38	Pieve d'Alpago
39	Pieve di Cadore
40	Ponte nelle Alpi
41	Puos d'Alpago



208eb266



N.	Comune
42	Quero
43	Rivamonte Agordino
44	Rocca Pietore
45	San Gregorio nelle Alpi
46	San Nicolo' di Comelico
47	San Pietro di Cadore
48	San Tomaso Agordino
49	San Vito di Cadore
50	Santa Giustina
51	Santo Stefano di Cadore
52	Sappada
53	Sedico
54	Selva di Cadore
55	Seren del Grappa
56	Sospirolo
57	Soverzene
58	Sovramonte
59	Taibon Agordino
60	Tambre
61	Trichiana
62	Vallada Agordina
63	Valle di Cadore
64	Vas
65	Vigo di Cadore
66	Vodo di Cadore
67	Voltago Agordino
68	Zoldo Alto
69	Zoppe' di Cadore

Provincia di Treviso - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Borso del Grappa
2	Castelcuoco
3	Cison di Valmarino
4	Follina
5	Fregona
6	Miane
7	Monfumo
8	Possagno
9	Revine Lago
10	Segusino
11	Tarzo



208eb266



Provincia di Treviso - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Cappella Maggiore
2	Cavaso del Tomba
3	Cordignano
4	Crespano del Grappa
5	Farra di Soligo
6	Paderno del Grappa
7	Pederobba
8	Pieve di Soligo
9	Refrontolo
10	Sarmede
11	Valdobbiadene
12	Vidor
13	Vittorio Veneto

Provincia di Verona - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Badia Calavena
2	Bosco Chiesanuova
3	Brentino Belluno
4	Brenzzone
5	Cerro Veronese
6	Dolce'
7	Erbezzo
8	Ferrara di Monte Baldo
9	Grezzana
10	Malcesine
11	Rovere' Veronese
12	San Giovanni Ilarione
13	San Mauro di Saline
14	San Zeno di Montagna
15	Sant'Anna d'Alfaedo
16	Selva di Progno
17	Velo Veronese
18	Vestenanova



208eb266



Provincia di Verona - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Caprino Veronese
2	Costermano
3	Fumane
4	Marano di Valpolicella
5	Negrar
6	Rivoli Veronese
7	Sant'Ambrogio di Valpolicella
8	Torri del Benaco
9	Tregnago
10	Verona

Provincia di Vicenza - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Altissimo
2	Arsiero
3	Asiago
4	Brogliano
5	Caltrano
6	Calvene
7	Campolongo sul Brenta
8	Chiampo
9	Cismon del Grappa
10	Cogollo del Cengio
11	Conco
12	Crespadoro
13	Enego
14	Foza
15	Gallio
16	Laghi
17	Lastebasse
18	Lusiana
19	Monte di Malo
20	Nogarole Vicentino
21	Pedemonte
22	Piovene Rocchette
23	Posina
24	Recoaro Terme
25	Roana
26	Rotzo
27	Salcedo
28	San Nazario
29	San Pietro Mussolino
30	Solagna
31	Tonezza del Cimone
32	Torrebelvicino
33	Valdagno



208eb266



N.	Comune
34	Valdastico
35	Valli del Pasubio
36	Valstagna
37	Velo d'Astico

Provincia di Vicenza - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Bassano del Grappa
2	Breganze
3	Cornedo Vicentino
4	Fara Vicentino
5	Gambugliano
6	Lugo di Vicenza
7	Marostica
8	Mason Vicentino
9	Molvena
10	Pianezze
11	Pove del Grappa
12	Romano d'Ezzelino
13	Santorso
14	Schio
15	Trissino



208eb266

